



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

SETTORE: GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

N. di Registro Generale 832 del 22-04-2026

N. di Registro di Settore 168 del 22-04-2026

OGGETTO: Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 Comune di Lanciano (CH) - Variante specifica al vigente strumento urbanistico: variazione previsione di infrastrutturazione stradale in località Villa Martelli mediante la sua rimozione ed eliminazione conseguente vincolo espropriativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con la delibera di C.C. n° 14 del 15/03/2024 ad oggetto: “Variante specifica al vigente strumento urbanistico: variazione previsione di infrastrutturazione stradale località Villa Martelli mediante la sua rimozione, e eliminazione vincolo espropriativo” il Comune di Lanciano ha annullato la previsione della realizzazione di una bretella di collegamento tra via Spataro, in prossimità del bivio di via Villa Martelli sita in zona Piano di Edilizia Economica Popolare (PEEP), e la Zona Artigianale localizzata in zona Piano per Insediamenti Produttivi (PIP);
- con la stessa delibera è stata adottata la variante specifica al vigente strumento urbanistico nella eliminazione della bretella stradale di collegamento delle zone PEEP e PIP in località Villa Martelli, che comporta la soppressione del relativo vincolo espropriativo conseguente alla infrastrutturazione stradale;
- in data 22/12/2025 veniva redatto, dal tecnico incaricato, il Rapporto Preliminare per la verifica di Assoggettabilità a VAS consegnato al protocollo generale in data 26/12/2025 PG 75598;
- in data 03/02/2026 veniva avviato con determina dirigenziale n. 201/35 del 03/02/2026 il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.lgs 152/06 e s.m.i;
- in data 03/02/2026 il Rapporto Preliminare per la verifica di Assoggettabilità a VAS veniva trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), come individuati dall'autorità competente e proponente (data per fornire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni entro il 03/03/2026);
- in data 03/02/2026 è stato pubblicato all'albo pretorio comunale l' Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed il relativo Rapporto Preliminare;

- in data 03/03/2026 la Provincia di Chieti - Settore 3 Pianificazione Territoriale forniva riscontro alla trasmissione del Rapporto Preliminare per la verifica di Assoggettabilità a VAS in qualità di SCA;
- in data 09/03/2026 la Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti - Servizio di epidemiologia igiene e sanità pubblica forniva riscontro alla trasmissione del Rapporto Preliminare per la verifica di Assoggettabilità a VAS in qualità di SCA;

CONSIDERATO che:

-con la deliberazione Consiliare n 14 del 15/03/2024 è stata adottata la variante specifica al vigente strumento urbanistico mediante la eliminazione della previsione della bretella stradale di collegamento delle zone PEEP e PIP in località Villa Martelli, che comporta la soppressione del relativo vincolo espropriativo conseguente alla infrastrutturazione stradale che interessa un fabbricato di civile abitazione; nella stessa adozione si conformava l'area riconducendola nella destinazione circostante presente nella zona esattamente limitrofa a quella di che trattasi e precisamente in: "ZONA B/2, residenziale di completamento-sottozona frazionale estensiva" del vigente PRG di cui all'Art. 56 — comma 4 delle NTA. Il suddetto fabbricato, quale unico caso nel territorio di Lanciano, risulta avere la indicazione di "Fabbricati in contrasto con le previsioni infrastrutturali - art. 79, comma 3" delle NTA di cui il vigente PRG;

-l'area oggetto di svincolo della previsione stradale di fatto è già edificata con fabbricato di civile abitazione: lo stesso, è stato realizzato in forza della Licenza Edilizia n 0422 del 12/05/1977 (titolo abilitativo valido dell'epoca) all'interno della zona perimetrata edificabile prevista all'interno dell'allora vigente PRG approvato con delibera di Consiglio Comunale n o 73 del 26/02/1975 (PRG "Karrer-La Cava"), il quale non riportava la previsione stradale. Pertanto la realizzazione del fabbricato risulta del tutto legittima e la previsione stradale inserita nel PRG del 1985 è stata di fatto prevista in quando l'immobile in questione non era stato riportato all'interno delle carte dell'allora progetto di piano. A sostegno di tale argomentazione si riscontra che il tipo mappale per l'inserimento catastale della sagoma dell'immobile è stato presentato in Catasto in data 09/07/1986 ed è riportato in atti solo dal 28/09/1994 come si rileva dalla relativa documentazione catastale;

- nel caso di specie si ritiene di non essere in presenza di una nuova ridisciplina urbanistica di un'area a vincolo decaduto (ma avviata in regime vincolistico valido): la previsione del tracciato stradale che si è inteso eliminare, non appartiene di fatto ad un'arteria di collegamento esistente, ma ad una previsione il cui tracciato inizia dalla zona Iconicella ma di fatto è inesistente (dalla zona retrostante alla chiesa locale), attraversa la zona PEEP prevalentemente residenziale di Santa Rita di cui un tratto maggiore di Via Spataro è mancante; a questo punto interviene il tracciato oggetto di soppressione; continua nella Zona PIP di Villa Martelli (zona prettamente artigianale e commerciale, e si conclude nella mini rotatoria (altezza attività artigianale di "Moda Metallica"). Il tracciato dunque non rappresenta un collegamento parallelo alla Strada Provinciale autonomamente funzionale che condurrebbe direttamente in direzione casello autostradale, ma sposterebbe di fatto le problematiche di traffico appesantendo la stessa S.P. S. Vito-Lanciano solo più a valle. Quindi l'eventuale completamento di tale infrastruttura viaria, che non è realizzata nella quasi totalità del tracciato, non può, allo stato attuale, essere ritenuta fondamentale per un alleggerimento dell'attuale traffico stradale proprio per la frammentarietà di importanti tratti intermedi mancanti (tutto il tratto di Iconicella e tratto intermedio di Via Spataro per quasi la sua metà di lunghezza del tracciato);

-il ritorno "a monte" della originaria previsione di area edificabile, ma di fatto edificata, ha già assorbito il riflesso dei corrispondenti standard derivanti dal carico urbanistico puntualmente circoscritto;

-nessuno dei S.C.A. consultati ha in realtà espresso un parere in merito all'assoggettabilità o meno a VAS della variante in oggetto;

RILEVATO che:

- nel Rapporto Preliminare per la verifica di Assoggettabilità a VAS, trasmesso dal tecnico incaricato, a seguito dell'individuazione delle aree sensibili, elementi di criticità e descrizione dei presumibili impatti (capitoli 4 e 5) si rileva che l'attuazione della Variante comporterà il mantenimento dello stato ambientale attuale ed eviterà la manifestazione di pressioni ambientali derivanti dalla realizzazione e dall'uso della bretella di collegamento delle zone PEEP e PIP di Villa Martelli, come ad esempio:
 - consumo di suolo irreversibile di circa 2.300 mq;
 - produzione di rifiuti di cantiere stradale;
 - produzione di rumore e di emissioni in atmosfera sia in fase di realizzazione e sia in fase di utilizzo della bretella;
 - inquinamento luminoso prodotto dall'illuminazione pubblica.
- Da tale confronto non emerge un peggioramento dal punto di vista del bilancio ambientale bensì il mantenimento della situazione esistente in quanto la variante adottata con DCC n 14 del 15/03/2024 non prevede più la realizzazione della bretella stradale;
- lo stesso rapporto preliminare conclude: *“alla luce delle risultanze emerse dal presente Rapporto Preliminare, si esprime il parere di NON ASSOGGETTABILITÀ a Valutazione Ambientale Strategica della Variante specifica al vigente strumento urbanistico del Comune di Lanciano con la rimozione della previsione di infrastrutturazione stradale in località Villa Martelli e del relativo vincolo espropriativo”*
- la variante risulta comunque esclusa dal campo di applicazione della procedura di VAS diretta, in quanto non interessa siti della Rete Natura 2000 e non è quadro di riferimento di opere soggette a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a VIA;
- la nuova previsione urbanistica (DCC n. 14/2024) ai sensi dell'Art- 10.2 del DPR 327/2001 (TUE), comporta, sulle aree interessate dalla bretella stradale in parola, la definitiva eliminazione della relativa previsione urbanistica con la conseguente cancellazione del vincolo preordinato all'esproprio, la cui procedura dispiega i suoi effetti al momento della disposizione d'efficacia di cui all'ultimo periodo dell'Art. 19 comma 4 del medesimo Testo Unico Espropri mediante apposito e successivo atto deliberativo consiliare;

RITENUTO che:

- non possono essere apprezzate utilmente le considerazioni della Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti - Servizio di epidemiologia igiene e sanità pubblica del 09/03/2026 in quanto la realizzazione della bretella avrebbe dovuto essere oggetto di valutazioni dal punto di vista sanitario, mentre la sua mancata realizzazione determinata dalla variante di che trattasi lascerà l'area interessata nelle medesime condizioni attuali sotto tutti i punti di vista, sanitario e ambientale;

- in data 03/03/2026 la Provincia di Chieti - Settore 3 Pianificazione Territoriale comunicava la sua incompetenza in materia di VAS;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra espresso ed illustrato che, alla luce del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, si ritiene che la variante specifica al vigente strumento urbanistico adottata con DCC n. 14/2024 non debba essere assoggettata alla procedura di VAS, ai sensi degli artt. 13-18 del D.lgs. 152/2006, in quanto la variante in oggetto non determina impatti ed effetti significativi negativi sull'ambiente;

RICHIAMATA:

- la determina Dirigenziale n. determina dirigenziale n. 201/35 del 03/02/2026 e relativi allegati

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTA/O:

- il D.Lgs. 152/2006 e smi
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e smi
- la circolare n. 19565 del 31/07/2008 della Regione Abruzzo con oggetto: Competenze in materia di valutazione ambientale strategica .Chiarimenti
-la determina dirigenziale n. 201/35 del 03/02/2026

DETERMINA

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., , parere di NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della variante specifica al vigente strumento urbanistico mediante la eliminazione della previsione della bretella stradale di collegamento delle zone PEEP e PIP in località Villa Martelli adottata con DCC n. 14/2024”;
- 3) di recepire nel Rapporto Preliminare e relativi allegati e nelle successive fasi di redazione del nuovo P.U.C;
- 4) di pubblicazione la presente determinazione e relativi atti sul sito internet del Comune Lanciano – sezione amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio, nonché all’Albo Pretorio Comunale.

Lanciano, 22-04-2026

II DIRIGENTE
LUIGINA MISCHIATTI
Firmato digitalmente



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

DETERMINAZIONE

N. di Reg. Generale 832 del 22-04-2026

N. di Registro di Settore 168 del 22-04-2026

CIG:

OGGETTO: Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 Comune di Lanciano (CH) - Variante specifica al vigente strumento urbanistico: variazione previsione di infrastrutturazione stradale in località Villa Martelli mediante la sua rimozione ed eliminazione conseguente vincolo espropriativo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 22-04-2026, con numero di albo 1306 come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Lanciano, 22-04-2026

Il Responsabile della pubblicazione
LUIGINA MISCHIATTI
Firmato digitalmente

DETERMINAZIONE N. di Reg. Generale 832 del 22-04-2026 N. di Registro di Settore 168 del 22-04-2026

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Certificato di Pubblicazione Pag. 1 | 1